

può essere esercitata la facoltà di proporre opposizione alla stima. Tale ultimo termine è di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto di esproprio o della stima peritale, se questa sia successiva al decreto d'esproprio (art. 54, co. 2°). In ogni caso, l'espropriato cui spetti l'indennità di cui è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha diritto a chiedere che le somme depositate vengano investite in titoli del debito pubblico.

3.4.4 La determinazione urgente dell'indennità provvisoria

La novità maggiormente rilevante di tutto il testo unico è rappresentata dalla sostituzione dell'istituto dell'occupazione d'urgenza con un vero e proprio **procedimento espropriativo abbreviato**.

L'istituto dell'occupazione d'urgenza, creato nella legislazione previgente come complemento al procedimento d'esproprio, nel corso degli anni ha assunto tanta importanza nella pratica da divenire lo strumento principalmente usato dalle pubbliche amministrazioni per acquisire beni al fine di realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità in tempi più brevi di quelli normalmente necessari per giungere alla definizione di un ordinario procedimento ablativo.

Poiché l'istituto dell'**occupazione d'urgenza** ha acquisito tale importanza sembra utile ricordarne, sia pure in forma succinta, i punti salienti dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

L'occupazione d'urgenza viene definita, in dottrina, provvedimento amministrativo necessitato che sacrifica coattivamente, sia a titolo temporaneo, sia a titolo definitivo, diritti reali altrui¹⁷.

Essa può essere ricondotta sotto due distinte categorie: a) occupazione strumentale; b) occupazione preliminare ad un procedimento espropriativo.

Sul piano normativo, entrambe le figure di occupazione d'urgenza trovavano disciplina nelle disposizioni contenute negli artt. 71 e ss. L. 2359/1865 e nell'art. 20 L. 865/1971, come modificato dall'art. 14 L. 10/1977.

L'**occupazione strumentale** è l'apprensione temporanea di un bene da parte della pubblica autorità, finalizzata alla immediata realizzazione di opere destinate a fronteggiare situazioni di contingente necessità. Soddisfatta la necessità che ha giustificato l'adozione del provvedimento, il bene sottoposto ad occupazione può, eventualmente, rientrare nella disponibilità del proprietario.

Si definisce, invece, **occupazione preliminare** il provvedimento con cui la pubblica amministrazione si procura la disponibilità del bene, anticipando gli effetti del provvedimento ablatorio vero e proprio. L'occupazione preliminare si atteggia come subprocedimento del procedimento espropriativo, e di regola comporta la realizzazione di un'opera pubblica sul bene occupato prima che si verifichi l'acquisto del bene medesimo da parte della pubblica amministrazione.

¹⁷ SANDULLI, Aldo M., Manuale di diritto amministrativo, 880 Jovene, Napoli, 1989.

L'occupazione strumentale, dunque, nonostante abbia una durata predeterminata per legge (cinque anni, dopo l'entrata in vigore della L. 1/1978), produce nella sfera giuridica del soggetto che vi è sottoposto effetti ablativi di carattere permanente. Il presupposto per l'emanazione del provvedimento di occupazione d'urgenza è in ogni caso l'esistenza di una causa di pubblica utilità e di motivi che rendano urgente ed indifferibile la realizzazione dell'opera.

Il provvedimento non può avere durata superiore ai cinque anni, e, nel solo caso dell'occupazione strumentale, viene trasformato in esproprio definitivo, attraverso l'emanazione di un apposito decreto.

Utilizzando l'istituto dell'occupazione preliminare, che nell'originario disegno del legislatore del 1865 doveva considerarsi ipotesi residuale ed eccezionale rispetto all'occupazione strumentale (si veda il testo dell'art. 71, comma 1, L. 2359/1865), la pubblica amministrazione si è costantemente procurata la possibilità di realizzare espropri in tempi rapidissimi, sacrificando ogni garanzia disposta dalle leggi vigenti in favore dei soggetti passivi.

Nel 1983, la Corte di Cassazione¹⁸ elaborò il principio **dell'occupazione appropriativa, o accessione invertita**, per disciplinare il fenomeno delle occupazioni illegittime perpetrate dalle pubbliche amministrazioni.

L'illegittimità dell'occupazione poteva avere due differenti origini: la *manca*za, *sin dall'inizio*, di un provvedimento che disponesse l'occupazione del fondo privato, ovvero la *sopravvenuta illegittimità* di un provvedimento d'occupazione che, originariamente, era valido.

Nella pratica era assai frequente, peraltro, che la pubblica amministrazione, per procurarsi la disponibilità del bene privato e, quindi, realizzare l'opera pubblica in tempi rapidi, emanasse provvedimenti di occupazione d'urgenza cui non seguiva l'emanazione del decreto d'esproprio nel termine quinquennale di durata massima degli stessi. La scadenza dei termini di massima durata del provvedimento d'occupazione ne provocava, dunque, l'insanabile illegittimità.

Pur essendo riscontrata l'invalidità o l'inesistenza del provvedimento d'occupazione, il fondo su cui fosse stata realizzata l'opera pubblica non poteva tuttavia più essere restituito al legittimo proprietario, stante l'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico che aveva giustificato la realizzazione dell'opera sull'interesse del privato ad ottenere la ricostituzione del proprio diritto dominicale.

La Corte di Cassazione, dunque, affermò, con la sentenza sopra ricordata, il principio in base al quale il processo di realizzazione di un'opera pubblica su un fondo privato che si fosse sviluppato sino a provocare una irreversibile trasformazione del fondo medesimo, avrebbe determinato l'acquisto a titolo originario, da parte della pubblica

¹⁸ Cass. Civ., Sez. Un., 14 febbraio 1983, n. 1464 in Foro It., 1983, I, 626: "Nel caso di illegittima occupazione da parte della p.a. (o di un suo concessionario) di un suolo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo che ne riveli l'irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera produce l'acquisto a titolo originario della proprietà in favore della p.a. e l'insorgere del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario illecitamente sottratto del proprio diritto dominicale."

amministrazione, del suolo occupato. In ciò si sostanziava l'inversione dei comuni criteri in materia di accessione (artt. 934 e ss. c.c.).

Numerose ed immediate sono state le critiche mosse dalla dottrina contro l'istituto dell'occupazione appropriativa, che di fatto aveva introdotto nell'ordinamento giuridico *un nuovo modo di acquisto della proprietà a titolo originario*, atipico, che traeva origine da un'attività sostanzialmente illecita della pubblica amministrazione. Gli interpreti contrari alla costruzione dell'occupazione appropriativa evidenziarono con grande vigore l'incongruenza di tale istituto rispetto ai principi generali dell'ordinamento. In particolare, è stato riscontrato che l'istituto dell'occupazione appropriativa, oltre ad aver surrettiziamente introdotto nell'ordinamento una deroga al principio di tipicità dei modi di acquisto della proprietà, ha concretato uno stravolgimento dei canoni in materia di accessione. Si è, inoltre, giudicato palesemente inopportuno far discendere l'acquisto dei beni privati da attività illecite poste in essere dalla P.A. Vanno ricordate, infine, le censure d'illegittimità costituzionale mosse contro la figura dell'occupazione appropriativa, ritenuta confliggente con il principio di cui all'art. 42, co. 3, Cost., a mente del quale l'espropriazione dei beni di proprietà privata può realizzarsi nei soli casi previsti dalla legge.

Di contro, gli autori che intesero sostenere l'elaborato interpretativo della Corte di Cassazione, affermarono che la sentenza n. 1464/1983 presentava il pregio di assicurare tutela giurisdizionale ai soggetti proprietari dei beni sottoposti ad occupazioni illegittime, dal momento che agli stessi era stato espressamente riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'irreversibile trasformazione del fondo.

Precedentemente all'emanazione della sentenza in parola, non applicandosi il principio dell'accessione invertita, le richieste risarcitorie dei proprietari dei fondi occupati *sine titulo* dalle pubbliche amministrazioni venivano spesso vanificate dall'adozione di provvedimenti di esproprio prima della definizione del giudizio. In tali casi, alla emanazione del decreto d'esproprio veniva attribuita efficacia sanante del comportamento della pubblica amministrazione, che se da una parte era qualificabile come illegittimo, dall'altra poteva essere ricondotto all'esercizio di un potere comunque appartenente all'amministrazione pubblica.

Per altro verso la giurisprudenza, anche in epoca anteriore alla sentenza n. 1464/1983, si era consolidata sul principio in base al quale se l'opera fosse stata realizzata prima dello scadere del termine massimo di durata dell'occupazione legittima, l'acquisizione del bene al patrimonio del soggetto pubblico si sarebbe perfezionata allo scadere del quinquennio. La conseguenza pratica di siffatto orientamento era l'assoluto dovere di soggezione del privato a qualsiasi iniziativa della pubblica amministrazione messa in atto durante il periodo di durata dell'occupazione d'urgenza.

In osservanza di tale principio, quindi, la scadenza del termine quinquennale di durata dell'occupazione assumeva il valore di una vera e propria condizione alla quale veniva a trovarsi sottoposta qualsiasi iniziativa di tutela esperibile dal privato.

Peraltro, prima della pronuncia n. 1464/1983, i privati sottoposti a provvedimenti di occupazione d'urgenza travalianti i limiti di legge non sempre venivano riconosciuti titolari del diritto al risarcimento del danno.

Va ricordato che la ragione giustificatrice dell'istituto dell'occupazione appropriativa è stata individuata, sia dalla Corte di Cassazione, sia dalla Corte Costituzionale, nell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. In particolare, con la sentenza 23 maggio 1995, n. 188, la Corte Costituzionale ha espressamente enunciato il principio di legittimità costituzionale dell'istituto dell'occupazione appropriativa: *“L'accessione invertita realizza un modo di acquisto della proprietà previsto nell'ordinamento sul versante pubblicistico, giustificato da un bilanciamento tra interesse pubblico correlato alla conservazione dell'opera pubblica, e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio subito dal proprietario, la cui correttezza costituzionale rispetto agli artt. 3 e 42 Cost. si manifesta come espressione della funzione sociale della proprietà”*. Tale interesse, si è affermato, sussiste e prevale sull'interesse privato al mantenimento del diritto dominicale, quando esista una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (Cass. n. 3940/1988).

Dunque, in assenza di un valido provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità non si è ritenuta realizzabile l'acquisizione del bene occupato al patrimonio dell'espropriante. Ciò comporta la conseguenza che, mancando la dichiarazione di pubblica utilità, non viene scalfita l'integrità del diritto di proprietà del privato, al quale, quindi, è riconosciuto non già un diritto ad ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito, bensì il diritto ad ottenere la restituzione integrale del bene, ovvero la corresponsione del valore commerciale dello stesso, se decida di abbandonare il proprio cespite all'ente espropriante.

L'ipotesi di occupazione non giustificata da valida dichiarazione di pubblica utilità (c.d. **occupazione usurpativa**, come in Cass. n. 1841/2000) è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno evidenziato, tra l'altro, le differenze tra il regime di **prescrizione** cui sarebbe soggetto il diritto alla restituzione riconosciuto al titolare del diritto di proprietà, ed il regime di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. Mentre, infatti, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno è sottoposto a prescrizione quinquennale (art. 2947, co. 1, c.c.), il diritto ad ottenere la restituzione del bene illegittimamente occupato, od il controvalore dello stesso, è stato costantemente ricondotto sotto la categoria dei diritti di obbligazione, sottoposti al termine prescrizione ordinario di durata decennale. Per ciò che attiene l'individuazione del *dies a quo* rilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizione nelle ipotesi di occupazione appropriativa, non si riscontra uniformità nelle pronunce della Cassazione. In alcune decisioni è stato preso a riferimento il momento di ultimazione dell'opera, in altre, il momento dell'irreversibile trasformazione del fondo.

È indubbio che, sul piano finanziario, molte attività ablativo poste in essere a livello locale siano state agevolate dal fatto che, in applicazione del principio dell'occupazione appropriativa, prima dello scadere dei termini legali dell'occupazione d'urgenza

non fosse configurabile alcun illecito da parte della pubblica amministrazione. Ciò ha consentito, di fatto, agli esproprianti di realizzare le opere programmate in tempi brevi, ritardando gli esborsi necessari alla corresponsione dell'indennità agli interessati. Il fenomeno è stato peraltro aggravato dalla emanazione di numerosi provvedimenti legislativi che hanno disposto lunghe proroghe dei termini delle occupazioni d'urgenza¹⁹.

Nel 1990, l'originaria impostazione dell'istituto dell'occupazione appropriativa è stata parzialmente modificata dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7120/1990), che ha individuato nella fattispecie due fasi: una *possessoria*, costituita dall'apprensione del bene, ed una *traslativa*, costituita dalla irreversibile trasformazione del fondo. La Cassazione ha evidenziato, in particolare, che nella fase traslativa non è configurabile alcun illecito della pubblica amministrazione, poiché si attua un trasferimento del diritto di proprietà che è effetto diretto della trasformazione del fondo. Ciò che è qualificabile come illecito civile sarebbe, secondo la pronuncia in parola, l'occupazione del cespite privato perpetrata in assenza di titolo, o in forza di un titolo che, pur essendo originariamente valido, divenga illegittimo. Dunque, sulla scorta di tale distinzione, la Cassazione ha determinato che il privato possa sempre legittimamente pretendere il controvalore del bene perduto, per effetto del trasferimento di proprietà che si realizzi a causa dell'irreversibile trasformazione del fondo, salvo l'ulteriore diritto a percepire l'indennità di occupazione o il risarcimento del danno, a seconda che l'occupazione del fondo medesimo sia qualificabile legittima o illegittima.

L'orientamento sin qui succintamente riportato non ha avuto seguito, ed è stato sovvertito da altra pronuncia che ha riproposto la costruzione della storica sentenza n. 1464/1983 (Cass. S.U., n. 12546/1998).

Sul piano normativo, si è potuto riscontrare un autentico recepimento della figura dell'occupazione appropriativa da parte dell'ordinamento, allorché il legislatore, allo scopo di contenere la spesa pubblica sostenuta per far fronte alle richieste risarcitorie dei privati illegittimamente espropriati, ha introdotto con l'art. 1, co. 65 della legge 28-12-1995, n. 549, un criterio unitario per la liquidazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima.

La disposizione in parola disponeva, originariamente, che l'importo del risarcimento da corrisondersi in seguito ad occupazioni illegittime fosse pari all'importo dell'indennità d'esproprio calcolato secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 5bis, D.L. 333/1992.

¹⁹ Il primo provvedimento legislativo in materia di proroghe è costituito dall'art. 5 L. 385/1980. Ad esso sono succedute le disposizioni di cui ai DD.LL. 901/1984, 534/1997 e L. 158/1991. In giurisprudenza (Cass., 6649/1996), si è ritenuto in particolare che la proroga disposta dalle disposizioni successive alla L. 385/1980 si debba considerare automatica, non necessitando di apposito provvedimento amministrativo. La Corte Costituzionale, in proposito, ha riconosciuto piena legittimità a siffatte proroghe, ritenendole adeguatamente giustificate da ragioni di pubblico interesse (Corte Cost. 244/1993 e 163/1994).

Con sentenza n. 369/1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, la quale è stata sostituita in seguito ad un successivo intervento avutosi con L. 662/1996, in base alla quale è stato aggiunto nell'art. 5bis D.L. 333/1999 un comma 7bis recante un nuovo criterio di determinazione delle somme risarcitorie da corrispondersi in seguito ad occupazioni illegittime, corrispondente al metodo di liquidazione di cui all'art. 5bis, co. 1, senza la decurtazione del 40% e con l'aggiunta di un ulteriore 10%.

L'ultimo capitolo della storia dell'occupazione appropriativa è costituito dalla sentenza n. 31524/1996 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha ritenuto l'istituto in parola contrastante con i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tutela della proprietà privata.

Nella disciplina dell'attuale codice dell'espropriazione, si diceva in precedenza, l'occupazione d'urgenza scompare, per lasciare posto ad un **procedimento d'esproprio in forma abbreviata**.

L'art. 22 indica, quale presupposto legittimante l'adozione di un decreto d'esproprio in forma abbreviata, la sussistenza di una situazione di "particolare urgenza", che renda inadeguata l'applicazione delle disposizioni relative alla determinazione, in via ordinaria, dell'indennità d'esproprio.

Collegando la disposizione in esame con la norma di cui all'art. 7, L. 241/1990, si può ritenere che sussista in capo all'amministrazione procedente un **obbligo di motivazione** in ordine alle circostanze che giustificano la scelta di adottare il provvedimento di determinazione urgente dell'indennità anziché seguire l'iter procedimentale ordinario.

Di maggiore spessore è il problema che ci si deve porre riguardo alla natura della scelta dell'amministrazione di adottare il provvedimento di determinazione urgente dell'indennità, sacrificando alcune garanzie poste a tutela degli interessi dei soggetti espropriati. Il presupposto di fatto che si pone a fondamento di siffatta scelta, infatti, deve consistere, a mente dell'art. 22, co. 1°, nell'effettiva sussistenza di una situazione "tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20". È fuor di dubbio che il legislatore, nell'indicare i criteri che conducono l'amministrazione alla determinazione discrezionale di sacrificare alcune garanzie a vantaggio della celerità del procedimento, si è dimostrato alquanto laconico.

La **discrezionalità** dell'amministrazione in merito ad una sì importante scelta risulta, quindi, **amplissima**. Considerata la dimensione degli interessi che normalmente si contrappongono durante l'esercizio del potere ablativo da parte della pubblica amministrazione, si può affermare che la rinuncia del legislatore a creare dei margini di discrezionalità ben delineati può far crescere il contenzioso che, attraverso la compilazione del testo unico sull'espropriazione, si mirava a deflazionare²⁰.

²⁰ "L'articolo 22 ha carattere innovativo ed ha una propria portata applicativa per i casi in cui vada senz'altro emesso il decreto d'esproprio, anche senza attendere l'esito del procedimento volto a determinare l'indennità d'esproprio" (C.d.S., Ad. Gen., par. 29-03-2001, n. 4).

Il procedimento di determinazione urgente dell'indennità è caratterizzato principalmente dalla semplificazione delle attività di accertamento riguardanti il bene da espropriare.

La determinazione dell'indennità va fatta senza **particolari indagini o formalità**, rimanendo comunque preclusa ogni possibilità per il soggetto espropriato di interloquire con la pubblica amministrazione.

Il decreto d'esproprio si fonda, dunque, su tale informale determinazione dell'indennità e può essere emanato ed eseguito immediatamente. Esso ha comunque un contenuto obbligatorio minimo, che consiste nella menzione della determinazione in forma urgente dell'indennità. Il decreto d'esproprio deve inoltre contenere l'invito al proprietario di comunicare all'Ufficio per le Espropriazioni, nei trenta giorni successivi alla data dell'immissione nel possesso, se intenda **condividere** l'indennità determinata in forma urgente.

Anche nel procedimento abbreviato, per esigenze di parallelismo con le disposizioni di cui all'art. 20, è prevista una forma di penalizzazione a carico del proprietario che non agevoli l'attività ablatoria della pubblica amministrazione. In proposito, l'attuale disciplina (che richiama la disposizione di cui all'art. 5bis D.L. 333/1992) stabilisce che al proprietario che dichiara di voler condividere l'indennità determinata in forma abbreviata *viene evitata la falcidia del 40%* se l'area oggetto dell'ablazione sia edificabile.

L'art. 22, comma 2, nella sua originaria formulazione, consentiva al proprietario che avesse dichiarato di voler condividere l'indennità determinata in modo informale, e che avesse altresì dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, di chiedere all'amministrazione la stipula della cessione volontaria del bene entro i trenta giorni dalla data di immissione nel possesso.

Tale disposizione è stata modificata, nella stesura definitiva del D.P.R. 327/2001, per conferire maggiore snellezza all'intero procedimento di determinazione urgente dell'indennità. L'attuale formulazione dell'art. 22, co. 2°, prevede il **pagamento diretto** dell'indennità non decurtata in favore del soggetto espropriato che, effettuata la dichiarazione di condivisione di cui all'art. 22, co. 1°, abbia validamente documentato la piena e libera disponibilità del bene. Tale pagamento va effettuato nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali al soggetto espropriato sono dovuti gli interessi legali.

Quanto alle garanzie partecipative, va notato che, nel caso della determinazione urgente dell'indennità, il proprietario viene informato dell'avvio del procedimento già nelle fasi della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e, ancor prima, nella fase di apposizione al suo bene del vincolo preordinato all'esproprio. Non riceve, invece, alcuna comunicazione in merito all'attività di determinazione dell'indennità, se non dopo l'emanazione del decreto d'esproprio. Ciò avviene perché l'amministrazione espropriante può omettere di porre in essere la procedura di cui all'art. 20.

Si può notare, alla luce di questa considerazione, che l'originaria formulazione dell'art. 22, co. 2°, che prevedeva l'eventualità della stipula dell'accordo di cessione

volontaria anche nel procedimento di determinazione urgente dell'indennità, rendeva disarmonico l'intero sistema. A differenza di quanto era stabilito per il procedimento ordinario, infatti, nel procedimento d'urgenza la eventuale stipula dell'accordo di cessione volontaria sarebbe stata necessariamente posteriore nel tempo rispetto alla emanazione del decreto d'esproprio, in deroga al principio generale di cui all'art. 45, co. 1°, a mente del quale il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene, o della sua quota di proprietà, dal momento in cui è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, e comunque fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio.

Inoltre, era stato necessario disporre espressamente che la stipula della cessione facesse venir meno gli effetti del decreto d'esproprio già emesso al fine di scongiurare il pericolo della contemporanea esistenza di due titoli giuridicamente idonei a provocare il trasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato da un soggetto all'altro.

Al soggetto espropriato che **non intenda condividere** la determinazione dell'indennità, si presenta una duplice possibilità: chiedere all'amministrazione l'esperimento della procedura di determinazione arbitrale di cui all'art. 21, all'esito della quale proporre eventualmente opposizione alla stima; omettere di presentare la richiesta di cui sopra, così costringendo l'amministrazione ad incaricare la Commissione Provinciale Espropri per la determinazione definitiva dell'indennità.

In conformità alle disposizioni recate dall'art. 20, co. 10°, è stato previsto che, anche nell'ipotesi di determinazione urgente dell'indennità, la non condivisione del proprietario produce la conseguenza della *riduzione del 40%* dell'importo complessivo dell'indennità, se oggetto dell'esproprio sia un'area edificabile.

Si può desumere il carattere straordinario del procedimento di cui all'art. 22 dall'esame della disciplina in materia di cessione volontaria.

L'art. 22 non enuncia espressamente il principio in base al quale il soggetto espropriato possa convenire la cessione volontaria del bene – così evitando la decurtazione del 40% della indennità – anche nelle fasi di determinazione definitiva dell'indennità stessa, o di opposizione alla stima. Tuttavia, tale principio generale, desumibile dall'art. 45 co. 1°, deve ritenersi applicabile anche al procedimento di determinazione urgente dell'indennità pur se, come si è in precedenza evidenziato, nell'ipotesi di cui all'art. 22 il decreto d'esproprio viene emanato prima che al proprietario venga reso noto l'importo dell'indennità.

Poiché l'art. 45 attribuisce in via generale ai soggetti espropriati il diritto di convenire la cessione volontaria del cespite interessato dall'esproprio anche in mancanza di condivisione dell'indennità, ci si deve porre la questione se nel procedimento di determinazione urgente dell'indennità sussista parimenti una tale facoltà, atteso che nel testo dell'art. 22 non si rinviene alcun richiamo al principio generale sopra ricordato. La questione non è di secondaria importanza, dal momento che i limiti temporali entro i quali il soggetto sottoposto ad ablazione può proporre la cessione volontaria all'ente espropriante sono identificabili, come si è in precedenza accennato ricordan-

do la disposizione di cui all'art. 45, dal momento in cui viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera (termine iniziale), sino al momento in cui viene materialmente eseguito il decreto d'esproprio (termine finale).

Data la brevità dei termini entro cui è possibile esperire l'opposizione alla stima, il proprietario che abbia inteso contestare innanzi all'Autorità Giudiziaria la congruità della determinazione in via ordinaria dell'indennità può esercitare la facoltà di offrire la cessione volontaria del proprio cespite anche in pendenza del giudizio, in tal modo scongiurando il pericolo di vedersi decurtare l'importo complessivo dell'indennità nella misura del 40%.

È inoltre possibile, per l'interessato che non abbia effettuato la comunicazione di condivisione nei termini di cui all'art. 20, evitare la riduzione dell'indennità convenendo la cessione volontaria del bene sottoposto ad esproprio nelle more del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità.

Ora, nel procedimento di determinazione urgente dell'indennità il decreto d'esproprio, come si è visto, viene comunicato all'interessato ed immediatamente eseguito, prima che l'interessato medesimo conosca l'importo dell'indennità che gli verrà offerta. Pertanto, le possibilità di scongiurare la decurtazione dell'importo dell'indennità, nel procedimento disciplinato dall'art. 22, risultano essere ridotte alla sola ipotesi di condivisione dell'indennità determinata in via d'urgenza entro il breve e perentorio termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di determinazione.

In sostanza, sembra che il legislatore non abbia dato ai soggetti nei cui confronti l'amministrazione espropriante abbia deciso di procedere con la determinazione urgente dell'indennità le stesse opportunità di cui beneficiano i soggetti che subiscono espropri per cui si intenda procedere a determinazione in via ordinaria dell'importo dell'indennità. Questi ultimi possono "salvare" il 40% dell'indennità offrendo il loro bene all'espropriante, anche dopo che siano spirati i termini per operare la condivisione dell'indennità provvisoria. Coloro che, invece, ricevono la comunicazione dell'avvenuta determinazione urgente dell'indennità, non possono neanche tentare di contestarne la congruità, poiché, decorso il termine fissato dall'art. 22 per effettuare la comunicazione di condivisione, l'importo va senz'altro decurtato.

Data la peculiarità della questione, sarà interessante osservare, nella fase della pratica applicazione del nuovo codice dell'espropriazione, se e come verrà garantita la parità di trattamento nelle due fattispecie di determinazione dell'indennità.

3.4.5 Il pagamento dell'indennità

Il nuovo codice dell'espropriazione, in materia di pagamento dell'indennità d'esproprio (Capo V), riproduce, salvo alcune modifiche, le disposizioni precedentemente vigenti di cui agli artt. 30 L. 2359/1865 e 12, 13 L. 865/1971.

Il coordinamento tra le disposizioni sopra citate produce un effetto di semplificazione della materia, che precedentemente si distingueva per la coesistenza di due distinti